

**TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE**

Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. xxx

PROMOSSO DA

SOCIETA' 1 (C.F. xxx),

RICORRENTE

CONTRO

BANCA 1 O IN FORMA CONTRATTA BANCA 1 S.P.A. (C.F. OMISSIS), rappresentato e difeso dall'avv. OMISSIS giusta procura in atti.

BANCA 2 (partita IVA OMISSIS) rappresentata e difesa, in forza di procura in atti, dall'Avv OMISSIS **SOCIETA' 2** (C.F. OMISSIS), rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. OMISSIS, giusta procura in atti

RESISTENTI

Il Giudice Designato dott. Vera Marletta,
letti gli atti e sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 29/05/2024;
lette le note autorizzate e le repliche;
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Con ricorso *ante causam* ex artt. 669 bis e 700 c.p.c., datato 23.03.2024, la **SOCIETA' 1**, in persona dell'amministratore unico **OMISSIS**, conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Catania, **SOCIETA' 2**, **BANCA 1** e **BANCA 2**, e premetteva:

- di essere iscritta nel registro degli operatori "compro oro" e di svolgere detta attività in forza della allegata licenza rilasciata dal Questore di Catania in data 13.03.2019;

- che tale licenza prevedeva che "gli operatori di compro oro sono obbligati all'utilizzo di un conto corrente, bancario o postale, dedicato in via esclusiva alle transazioni finanziarie eseguite in occasione del compimento di operazioni di compro oro". Ed ancora segnalava che l'art.5, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 92 "impone l'utilizzo di un conto corrente dedicato sul quale devono transitare tutte le movimentazioni finanziarie, relative all'attività di compro oro esercitata dall'operatore":

che, nonostante le previsioni appena riportate in merito all'obbligo di fare uso di un conto corrente, **SOCIETA' 2**, da un lato, aveva assunto la decisione di recedere dal conto postale in essere; dall'altro, la **BANCA** non aveva fornito nessun riscontro alla richiesta di apertura di un conto corrente; **BANCA 2** aveva, poi, risposto negativamente a simile richiesta.

Asseriva, poi, che, "in favore degli operatori di compro oro sono ormai costanti le decisioni giurisprudenziali favorevoli alla obbligatorietà della apertura dei conti correnti dedicati".

Si doleva, inoltre, che il recesso da un rapporto di conto corrente o la negata apertura di un rapporto di conto corrente violerebbe "non solo del principio costituzionale sulla libertà di iniziativa", ma anche la "normativa (D. Lgs. n. 92/2017) che pretende l'apertura del conto corrente dedicato da parte degli istituti bancari, sottoposti al controllo della Banca d'Italia, i quali paradossalmente non consentono l'esercizio della iniziativa commerciale nonostante il chiaro contenuto delle citate norme".

Dopo avere citato una serie di disposizioni dettate dalla Banca d'Italia e dalla Autorità Bancaria Europea, oltre che dal Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e finanza, ravvisava, seppur in maniera sintetica, l'esistenza del periculum in mora.

Concludeva, infine, con la richiesta di adozione di "ogni provvedimento d'urgenza idoneo ad assicurare (provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito, con specifico ordine) la apertura di conto corrente dedicato, per le causali dedotte, da parte degli enti chiamati e sopra identificati, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, essendo evidente il fumus derivante dalla violazione delle norme sopra indicate e il grave danno che deriva dalla mancata apertura che implica l'impedirsi dello svolgimento dell'attività di impresa, con i conseguenti rischi di chiusura".

Ordinanza, Tribunale di Catania, Giudice Vera Marletta, del 09.07.2024

Il procedimento veniva inizialmente assegnato al G.U., Dott.ssa Salomone, che, con provvedimento del 28.03.2024, negava la concessione del provvedimento inaudita altera parte richiesto ex adverso, così motivando: “non sono stati analiticamente prospettati gravi motivi sulla base dei quali il tempo necessario per l’instaurazione del contraddittorio potrebbe pregiudicare in maniera grave ed irreparabile la situazione giuridica soggettiva vantata da parte ricorrente, tenuto anche conto della possibilità di conseguire aliunde il bene della vita oggetto della prospettata lesione”.

Nel contempo, veniva fissata, in seguito dinanzi a questo Giudice, l’udienza di comparizione delle parti per il 29.05.2024 assegnando termine di rito, alla parte ricorrente, per la notificazione del ricorso e del pedissequo decreto.

Ritualmente notificati il ricorso e il decreto si costituivano in giudizio le resistenti, le quali, nelle rispettive comparse, contestavano in fatto e in diritto il fondamento del ricorso e ne chiedevano il rigetto. All’esito dell’udienza del 29 maggio 2024, questo Giudice si riservava di emettere ordinanza, fissando all’uopo termine di 7 giorni per il deposito di note e 3 giorni per il deposito di memorie di replica.

Il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni che seguono.

Giova rilevare in premessa che, affinché possa essere concesso il provvedimento di urgenza, devono sussistere i presupposti richiesti ex art. 700 c.p.c., costituiti dal *fumus boni iuris*, ossia la verosimiglianza dell’esistenza del diritto fatto valere, e dal *periculum in mora*, ossia il pregiudizio imminente e irreparabile a cui il ritardo nella tutela può esporre la posizione soggettiva lesa.

Va sottolineato che tali due requisiti devono coesistere, con la conseguenza che la mancanza dell’uno esime dall’analisi della sussistenza dell’altro: in altre parole, l’emanazione di un provvedimento ex art. 700 c.p.c. si fonda sulla sussistenza in concreto sia del *fumus boni iuris*, sia del *periculum in mora*, sicché anche il difetto di una sola delle suddette condizioni impedisce la concessione della misura cautelare.

Inoltre, si tratta di un rimedio dotato di sussidiarietà, cioè utilizzabile solo in assenza di uno strumento cautelare tipico, applicabile nella fattispecie in questione.

Nell’attuale contesto normativo, che prevede come eventuale il giudizio di merito (art. 669 octies c.p.c.), la struttura del provvedimento d’urgenza è caratterizzata dalla sussistenza dei requisiti della strumentalità (ancorché attenuata) e dalla provvisorietà. In particolare, mentre la strumentalità consiste nel rapporto di necessario coordinamento con la sentenza di merito cui la cautela risulta strumentale, la provvisorietà si concretizza nella possibilità di sostituire il provvedimento cautelare con il provvedimento di merito. Entrambi i requisiti sono espressione del principio immanente nel sistema processuale per cui con il provvedimento d’urgenza non si può ottenere qualcosa di più, o di diverso, rispetto a quanto previsto dalla sentenza che definisce il procedimento di merito. L’indagine sui presupposti dell’art. 700 c.p.c. richiede quindi di verificare che vi sia coerenza tra la statuizione cautelare e gli effetti che si intende chiedere con la pronuncia successiva nel merito, in modo tale che il provvedimento cautelare attribuisca una tutela che non sia più ampia di quella che potrebbe essere ottenuta con la sentenza definitiva del giudizio (sul tema, ex multis, Tribunale Roma, Sez. III, 09.04.2016).

Orbene, nel caso di specie non sono ravvisabili i requisiti richiesti dall’art. 700 c.p.c.

Quanto al *fumus boni iuris* necessario alla concessione del chiesto provvedimento d’urgenza, si osserva quanto segue.

È consolidato l’orientamento secondo cui un obbligo generale di far credito è estraneo allo statuto delle imprese bancarie, la cui attività, ai sensi dell’art. 5 TUB, deve ispirarsi ai principi di sana e prudente gestione e deve essere esercitata avendo riguardo alla stabilità complessiva, all’efficienza e alla competitività del sistema finanziario (cfr. ABF Milano n. 3601/2013; ABF Napoli n. 5484/2019; ABF Milano n. 7355/2020).

Dalla natura privatistica dell’attività della banca, è abitualmente argomentato, discende l’impossibilità di immaginare in capo all’intermediario un “obbligo a contrarre”, che non solo non è desumibile dai principi generali, ma finirebbe con porsi addirittura in contrasto con essi, ledendo la libertà di iniziativa economica costituzionalmente garantita (art. 41 Cost.).

Ne consegue che la banca ha il diritto di valutare sempre le singole richieste di finanziamento, applicando i criteri di diligenza professionale, buona fede e correttezza e in assoluta aderenza al dettato della disciplina antiriciclaggio europea e nazionale.

Parte della giurisprudenza si è comunque interrogata riguardo alla configurabilità in via interpretativa di un obbligo a contrarre delle banche (fattispecie relativa ad un contratto di conto corrente).

Esclusa l'applicazione dell'art. 2597 c.c. (Obbligo di contrarre nel caso di monopolio), è invece ipotizzata l'applicabilità analogica dell'art. 1679 c.c. (Pubblici servizi di linea) che – nei limiti della compatibilità «con i mezzi ordinari dell'impresa, secondo le condizioni generali stabilite o autorizzate nell'atto di concessione e rese note al pubblico» – prevede l'obbligo a contrarre per coloro che esercitano servizi di linea per concessione amministrativa.

Al riguardo, è argomentato che, pur essendo scomparsa dal TUB la qualificazione dell'attività bancaria in termini di “funzione di interesse pubblico” (contenuta invece nella legge bancaria del 1936) e, pur essendo l'esercizio dell'attività bancaria subordinato al rilascio di una autorizzazione (art. 14, comma 2, TUB), per un verso non può affermarsi che l'attività privatistica delle banche e il conseguente fisiologico perseguimento da parte loro di obiettivi di efficienza e redditività, siano avulse dagli interessi generali che sono sottesi all'esercizio del credito e alla raccolta del risparmio (art. 47 Cost); per altro verso, va evidenziato che, a sempre più numerosi fini, è ormai indispensabile, quando non obbligatorio di fatto, dotarsi di un conto corrente bancario ordinario.

In effetti, alla luce della recentissima evoluzione normativa – lotta al riciclaggio e all'evasione fiscale, tracciabilità dei pagamenti, limitazioni all'uso del contante nonché canalizzazione sul c/c degli emolumenti derivanti da rapporti di lavoro e pensioni – e della diffusa dematerializzazione della moneta, la titolarità di un conto corrente sta diventando progressivamente indispensabile, non solo nei rapporti commerciali tra privati, ma anche nei rapporti tra il cittadino e le istituzioni, sicché da più parti si sostiene che sia configurabile un vero e proprio diritto a disporre di tale servizio o, comunque, la essenzialità dello stesso (come noto, gli artt. 126-noviesdecies e ss. TUB regolamentano il “diritto” al c.d. conto di base).

L'ABF ha reiteratamente affermato che “il conto corrente bancario è divenuto ormai indispensabile per ricevere ed effettuare i pagamenti che rientrano nella normale vita quotidiana delle persone: l'accredito dello stipendio o della pensione, la domiciliazione delle utenze relative ai servizi essenziali, e così via” (cfr. ABF Roma nn. 8608/2019; 4286/2016; 5256/2017; 911/2016).

Invero, l'essenzialità della titolarità di un conto corrente impatta anche sul diritto di recesso (anche ad nutum) della banca che, soprattutto ogni qual volta il cliente non sia titolare di un analogo rapporto di c/c presso altro istituto bancario, dovrà essere attentamente ponderato oltre che ancorato alla sussistenza di una giusta causa (nonché rispetto della correttezza e buona fede).

Nell'ordinamento italiano un “diritto al conto corrente” non è configurato direttamente da alcuna norma; presso il Senato è all'esame il disegno di legge n. 1712/2020 (Disposizioni in materia di utilizzo ed erogazione del rapporto di conto corrente) che prevede l'introduzione nel codice civile dell'art. 1857 bis contenente la previsione, per un verso del divieto per le banche di esimersi dall'apertura di un rapporto di conto corrente e, per altro verso, del divieto di recesso da quelli in essere quando i saldi siano in attivo. Più in dettaglio, il predetto disegno di legge (rispetto al quale ABI e Banca d'Italia hanno evidenziato alcune criticità) propone di abrogare la lett. a) dell'art. 33, comma 3, del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo), ai sensi del quale “Se il contratto ha ad oggetto la prestazione di servizi finanziari a tempo indeterminato il professionista può recedere, qualora vi sia un giustificato motivo, senza preavviso, dandone immediata comunicazione al consumatore” nonché di introdurre nel codice civile l'art. 1857-bis. – (Apertura e chiusura di un rapporto di conto corrente) per cui «La banca non può in alcun caso esimersi dall'apertura di un rapporto di conto corrente. La banca non può recedere dal contratto di conto corrente prima della scadenza del termine quando i saldi siano in attivo».

Nemmeno l'ordinanza del Tribunale di Palermo del 17.3.2021, allegata dalla società ricorrente nel proprio ricorso, supera il principio per cui il c.d. “diritto alla titolarità” del conto corrente non è configurato nell'ordinamento in via generalizzata.

In particolare il Tribunale, pur constatando un trend normativo favorevole a riconoscere ai cittadini dell'Unione Europea un vero e proprio diritto al conto corrente con caratteristiche di base (anche a

prescindere dalle loro condizioni reddituali, finanziarie o di solvibilità) finisce con escluderne l'applicabilità al caso di specie, in quanto sia la Direttiva (UE) 2014/92 sia il decreto legislativo applicativo, a sua volta attuato dal D.M. 70/2018, si rivolgono esplicitamente al consumatore ossia "la persona fisica che agisca a fini che non rientrano nella sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale" (cfr. art. 1 della Direttiva sopra citata).

In altre parole, il Tribunale di Palermo ha constatato l'assenza di un diritto al conto corrente ed uno speculare obbligo della Banca a contrarre al di fuori dei rapporti consumeristici.

Sulle posizioni difensive dei singoli istituti di credito bancario si osserva, inoltre, quanto segue.

Quanto alla posizione di **SOCIETA' 2**, si ravvisa la piena regolarità, correttezza, diligenza e buona fede dell'operato delle Poste e, dunque, la legittimità della chiusura del rapporto di conto corrente **OMISSIS X** n. xxx, intestato alla persona fisica di **OMISSIS**, legale rappresentante della **SOCIETA' 1**, odierna ricorrente.

Più in particolare, in data 14.09.2015, il **OMISSIS** richiedeva e sottoscriveva, presso l'Ufficio Postale di Catania 7, un contratto di apertura di un rapporto continuativo di Conto Corrente, a tempo indeterminato, denominato **OMISSIS X Più**, contraddistinto dal n. xxx, con contestuale attivazione di tutti i servizi accessori annessi, offerti dal prodotto in questione.

Indi, mediante apposizione di duplice sottoscrizione, sulla prevista documentazione contrattuale, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del c.c., il **OMISSIS** dichiarava, espressamente, di aver preso visione, di approvare e di accettare, integralmente, nel loro insieme e singolarmente, tutte le clausole e tutte le condizioni economiche e contrattuali pattuite tra le parti (cfr. all. 6 Poste).

E proprio le medesime condizioni contrattuali disciplinanti il rapporto contrattuale di conto corrente **OMISSIS X Più**, sottoscritto dal **OMISSIS** (condizioni conosciute, accettate ed approvate specificamente dall'intestatario del conto corrente postale, mediante sottoscrizione), all'art. 16, rubricato "durata, recesso ed estinzione dei rapporti" e, segnatamente, al punto 5, prescrivono, testualmente, che: "...**SOCIETA' 2** ha diritto di recedere dal contratto di conto corrente senza preavviso qualora vi sia una giusta causa o un giustificato motivo ovvero, in caso non vi sia un giustificato motivo, dando un preavviso scritto non inferiore a 2 (due) mesi..." (cfr. all. 7 Poste).

Dunque, l'odierna parte ricorrente accettava, espressamente, che **SOCIETA' 2** potesse recedere, unilateralmente, dal rapporto di conto corrente **OMISSIS X**, a tempo indeterminato, per giusta causa o per giustificato motivo, senza alcun preavviso, ovvero, in assenza di un giustificato motivo, comunicando apposito preavviso scritto, da formalizzare al cliente, in un termine non inferiore a due mensilità.

Alla luce delle superiori disposizioni contrattuali, pertanto, **SOCIETA' 2**, in data 21.10.2021, mediante raccomandata A/R, restituita al mittente per compiuta giacenza, pur ricorrendo una giusta causa, ovvero un giustificato motivo di recesso, forniva, in un'ottica di correttezza, buona fede e diligenza, al **OMISSIS**, apposito preavviso di imminente estinzione del rapporto continuativo di conto corrente **OMISSIS X** n. **OMISSIS**, ciò al fine di permettere, al cliente, di individuare altri Istituti di Credito presso cui aprire nuovi rapporti di conto corrente, per far fronte alle proprie esigenze.

Conseguentemente, in data 13.01.2022, la odierna Società resistente – avendo precedentemente immesso nella cassetta postale del **OMISSIS**, in data 12.11.2021, apposito avviso di ritiro dell'anzidetta raccomandata, contenente il preavviso di estinzione – nel pieno rispetto del prescritto termine contrattuale dei due mesi, disponeva la chiusura ed estinzione del rapporto di conto corrente de quo.

Il successivo 15.01.2022, con raccomandata A/R consegnata in data 02.02.2022, **SOCIETA' 2** comunicava, dunque, al legale rappresentante della Società ricorrente, l'avvenuta estinzione del rapporto contrattuale, facendo seguito al preavviso di recesso diligentemente fornito e comunicato al cliente.

Peraltro, la giurisprudenza di legittimità ha affermato, di recente, che l'esercizio del recesso in ossequio alla regola della buona fede in executivis è di per sé idoneo a porre fine al rapporto contrattuale, "mentre l'inadempimento a tale fondamentale canone comporterà unicamente conseguenze di tipo risarcitorio a carico della banca, che tale regola abbia violato" (Cass. civ., sez. I, 16.04.2021, n. 10125; cfr. in tal senso anche Trib. Grosseto, 02.05.2020, n. 311, secondo cui "la violazione delle di regole di condotta (discendenti dalla clausola generale di cui all'art. 1375 c.c.) non può dare luogo ad invalidità e dunque

a inefficacia dell'atto che costituisce esercizio del diritto potestativo riconosciuto alla legge o dal contratto, sicché il recesso abusivo è in ogni caso valido ed efficace e dunque idoneo a determinare lo scioglimento del rapporto contrattuale”).

Nel caso di specie, la ricorrente, sia nel contratto di apertura, che nel previsto questionario di adeguata verifica, imposto dalle vigenti normative e, segnatamente, dal D.lgs. n. 231/2007, dichiarava, espressamente, che il rapporto continuativo preteso avrebbe avuto natura squisitamente personale, piuttosto che professionale o mista, dunque, che il rapporto di conto corrente **OMISSIS X** richiesto, successivamente acceso presso l'Ufficio **OMISSIS** prescelto, sarebbe stato necessario, solo ed esclusivamente, per soddisfare esigenze private, personali e familiari.

Nel contratto di apertura (all. 6 Poste), peraltro, la ricorrente dichiarava, infatti, che il rapporto di conto corrente **OMISSIS X** in questione sarebbe stato utilizzato, unicamente, per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale. Ricorrerebbe, pertanto, una evidente giusta causa, ovvero un giustificato motivo di recesso dal rapporto contrattuale in parola.

È pacifico in giurisprudenza che l'esercizio del diritto di recesso dai rapporti negoziali di durata è sempre consentito ai sensi dell'art. 1373 c.c. e deve ritenersi legittima la scelta dell'intermediario di sciogliersi dal vincolo contrattuale senza bisogno di motivazione specifica (ABF Col. Roma dec. n. 22441/2021, Bari n. 1047/2020 e Torino 954/2020, tutte richiamate da Catania 21.9.2023).

Piuttosto è il modus operandi del recesso che può essere valutato alla luce del fondamentale principio dell'esecuzione dei contratti secondo buona fede (Cass. n. 20106/2009), in virtù del quale l'intermediario ha il dovere non soltanto di comunicare la chiusura del conto con congruo preavviso, ma anche di esercitare il proprio diritto contrattuale in modo da non arrecare danno alla controparte (ABF Roma n. 6164/2022).

Quanto alla posizione di **BANCA 2**, dinanzi alla richiesta della ricorrente di apertura di un conto corrente, è accaduto che, alla domanda di accensione del rapporto, la Banca aveva correttamente svolto i controlli di rito in seguito ai quali è emerso che, a nome di **OMISSIS**, amministratore unico della **SOCIETA' 1**, vi erano notizie pregiudizievoli interne collegate ad altra società, il **SOCIETA' SRL**, di cui il **OMISSIS** era sempre amministratore unico.

In particolare, rilevava una sofferenza dal 31.03.2016 con successiva cessione del credito in data 8.11.2017 per € 13.949,00, come da comunicazione dell'8.04.2017 ed intimazione di pagamento del 16.10.2017.

A fronte di tali segnalazioni, le filiali avevano riscontrato negativamente la richiesta della ricorrente, non ritenendo che vi fossero i presupposti per l'instaurazione di un rapporto fiduciario, al di là della circostanza che si tratti di rapporto finalizzato alla delicata attività di “compro oro”.

Le filiali della Banca non hanno effettuato approfondimenti sulla specifica attività svolta dalla ricorrente, in quanto le segnalazioni negative presenti sul nominativo dell'amministratore unico e socio di maggioranza **OMISSIS** sono state elemento sufficiente per valutare negativamente la richiesta.

La Banca ha, quindi, agito correttamente sotto due diversi profili: da un lato, ha valutato la richiesta della ricorrente e legittimamente deciso di non procedere all'apertura del rapporto alla luce delle evidenze negative riscontrate a nome del **OMISSIS**; dall'altro lato, ha operato in piena autonomia, nel rispetto della libertà di iniziativa economica e contrattuale che contraddistingue le imprese in regime di libera concorrenza, qual è l'attività imprenditoriale esercitata da **BANCA 2**.

Le medesime conclusioni vengono formulate pure da **BANCA 1**, che sottolinea, infatti, la totale autonomia contrattuale in capo alla Banca nell'accettare o meno l'apertura di un conto corrente presso le proprie filiali.

Con riferimento al periculum in mora, anch'esso è da ritenersi requisito non soddisfatto.

Si osserva, infatti, che la prevalente giurisprudenza di merito ritiene che la tutela cautelare in via d'urgenza può essere ammessa per un diritto di credito solo a condizione che essa sia volta a salvaguardare non il diritto di credito in quanto tale, bensì situazioni giuridiche soggettive non patrimoniali – di cui il ricorrente deve fornire la prova – a tale diritto indissolubilmente ed immediatamente correlate (come il diritto all'integrità fisica, alla salute o ad un'esistenza libera e dignitosa), le quali potrebbero essere pregiudicate definitivamente dal ritardo nella soddisfazione del diritto di credito.

Ordinanza, Tribunale di Catania, Giudice Vera Marletta, del 09.07.2024

Ad avviso della ricorrente, sussisterebbe “il pericolo da infruttuosità del provvedimento cognizione” (...), ovvero “il pericolo che, durante il tempo necessario per lo svolgimento del processo a cognizione piena, sopraggiungano dei fatti -quali interventi di chiusura da parte delle autorità- tali da rendere impossibile la concreta possibilità di attuazione della sentenza”, nonché il pericolo della “tardività del provvedimento a cognizione piena” (...) “nel senso che la mera durata del processo, col protrarre nel tempo lo stato di insoddisfazione del diritto, sia causa di pregiudizio”.

La ricorrente, pertanto, si limita a prospettare in modo generico la futura e non imminente possibilità di un “pregiudizio”, ma non ne dà alcun contenuto, né dimostra che sussiste il serio rischio di chiusura dell’attività, ad esempio allegando documentazione idonea a dimostrare l’esistenza di una istruttoria avviata dagli organi preposti al controllo della attività “compro oro”, o l’interruzione dell’attività commerciale direttamente discendente dalla mancata apertura del preteso rapporto di conto corrente. Né ha dimostrato di non essere allo stato intestataria di ulteriori rapporti bancari necessari per svolgere la propria attività imprenditoriale.

Si segnala, sul punto, che la giurisprudenza è unanime nel ritenere che il ricorrente è tenuto a provare la concreta sussistenza del periculum in mora, atteso che “Il periculum non può considerarsi in re ipsa ma va allegato e dimostrato dalla parte che intenda farlo valere. (...) L’irreparabilità del pregiudizio che possa giustificare l’accoglimento del ricorso ex art. 700 c.p.c. va intesa, non solo nel senso di irreversibilità del danno alla situazione soggettiva di cui si invoca la tutela, ma anche come irreversibilità di tutela piena ed effettiva della situazione medesima all’esito del giudizio di merito con conseguente determinarsi di <<uno scarto intollerabile>> tra danno subito e danno risarcito” (Trib. Ancona, ord. 19 maggio 2022).

Proprio l’assenza di un periculum è, tra l’altro, dimostrata dal tempo trascorso tra la chiusura del conto corrente presso **SOCIETA’ 2**, antecedente al 25.5.2023 per come si può evincere dalla pec dell’intermediario del 5.6.2023 prodotta dalla ricorrente, e il deposito del ricorso che è del 26.3.2024, quindi a distanza di oltre 10 mesi.

Da ultimo, si osserva che la recente normativa, richiamata da parte ricorrente in seno alle note autorizzate del 5.06.2024 (art. 16, comma 2 bis, D.lgs. n. 231/2007 e nota della Banca d’Italia n. 34 del 3 ottobre 2023), non incide sulla legittimità del diniego alla apertura di conto corrente prestato alle Banche resistenti.

Tanto perché, benché la normativa di settore prevede per i “compro oro” l’obbligo di utilizzare un conto corrente, bancario o postale, dedicato in via esclusiva alle transazioni finanziarie effettuate per la specifica operatività, non esiste, d’altro canto, una speculare norma che, allo stato, sancisca il dovere per gli istituti bancari di procedere all’apertura di rapporti dedicati, che sono, quindi, liberi di agire in base alla propria autonomia negoziale.

Ne segue che, per le ragioni supra esposte, il ricorso non possa trovare accoglimento.

Le spese processuali del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 147/2022.

P.Q.M.

RIGETTA il ricorso.

CONDANNA parte ricorrente al pagamento, in favore delle resistenti, delle spese del presente procedimento che liquida per ciascuno in € 1.500,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali, iva e cpa.

Così deciso in Catania, il 9 luglio 2024

IL GIUDICE
Dott.ssa Vera Marletta